

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

Roma, lì 24 marzo 2021

Oggetto: decreto Sostegni

Con il presente documento lo Studio De Marco, nell'ambito dei propri servizi professionali, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a **garantire la corretta applicazione delle disposizioni del decreto Sostegni** di recente emanato dal Governo Draghi.

In particolare si affrontano le **disposizioni promulgate con il "Decreto Sostegni" (DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 – "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19")** in materia di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro relativamente alle categorie maggiormente colpite dalle recenti misure di contenimento della Pandemia da Coronavirus.

In particolare il Decreto in esame affronta cinque tematiche principali:

- ✓ sostegno alle imprese ed all'economia;
- ✓ lavoro e contrasto alla povertà;
- ✓ salute e sicurezza;
- ✓ sostegno agli enti territoriali;
- ✓ ulteriori interventi settoriali.

* * * * *


La nostra è una **instant brochure** per dare un immediata informativa alla Clientela sulle più rilevanti novità emanate con il "Decreto Sostegni" in materia di aiuti all'economia.

* * * * *

Nella certezza che la pandemia da Covid-19 diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni

Studio De Marco

dott. Ottavio De Marco



dott.ssa Giulia Giacometti



Sintesi

Il DECRETO-LEGGE del 22 marzo 2021, n. 41 – “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, già ribattezzato **Decreto Sostegni** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021.

In particolare sono previsti interventi di sostegno economico per le attività e le persone fisiche penalizzate dalle recenti restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19.

Tra le novità più attese in materia di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro, il Decreto Sostegni prevede **un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva** che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli Enti non commerciali e del Terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Potranno presentare richiesta per i sostegni decisi dal Governo i soggetti che abbiano subito **perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%**, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L'importo del contributo sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata: tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150.000 euro.

In tema di lavoro e contrasto alla povertà il Decreto Sostegni prevede:

- ✓ la proroga del **blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021**;
- ✓ la **proroga della Cig**;
- ✓ il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- ✓ un'indennità di 2.400 euro per i **lavoratori stagionali** e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i **lavoratori sportivi**;
- ✓ il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il **Reddito di cittadinanza**, al fine di tenere conto dell'aumento delle domande;
- ✓ il rinnovo, per ulteriori 3 mensilità, del **Reddito di emergenza** e l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
- ✓ l'incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il **sostegno degli Enti del Terzo settore**;
- ✓ la proroga degli **interventi per i lavoratori** in condizioni di fragilità.

* * * * *

La circolare sulle principali novità introdotte dal “Decreto Sostegni” fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**. Il Decreto Sostegni contiene tuttavia alcune novità in materia di indennizzi che, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO o dall'andamento cromatico della regione, ma seguendo i seguenti criteri:

- ✓ l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al 2019;
- ✓ il richiedente deve aver generato ricavi e compensi inferiori a 10 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) spetta pertanto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% (precedentemente era il 33%) rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all'attivazione), così determinata:

- ✓ **60% se i ricavi e compensi del 2019** (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) **non sono superiori a 100.000 euro**;
- ✓ **50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro**;
- ✓ **40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro**;
- ✓ **30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- ✓ **20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro**.

È comunque riconosciuto l'importo **minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. L'importo **massimo** del contributo usufruibile è pari a **150.000 euro**.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione (quantomeno nella misura minima pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società) e potranno accedere al contributo determinando il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.

Esempio di calcolo

Fatturato 2019 (da marzo, data di apertura della partita iva, a dicembre): 100.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 10.000 euro; Fatturato 2020: 95.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 7.916,666 euro.

Anche se lo scostamento minimo del 30% non viene rispettato, fermandosi al 5%, il contributo spetta lo stesso poiché che si tratta di contribuente attivato nel 2019.

L'ammontare sarà pari alla differenza dei fatturati medi mensili come sopra determinati (10.000 – 7.916,666) moltiplicata la percentuale di spettanza, che nel nostro esempio è del 60%. Si ottiene quindi un CFP di 1.250 euro).

Nel caso di **apertura della posizione IVA nel 2020**, viene completamente a mancare il riferimento "storico" del fatturato 2019.

Di conseguenza la base di calcolo del contributo (ovvero la differenza tra i fatturati medi mensili) sarà sempre pari a zero, ma il diritto al riconoscimento del contributo

viene fatto salvo dalla disposizione relativa alle nuove posizioni. Il contributo quindi spetterà comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

Per quanto riguarda il caso degli eventuali contribuenti che hanno **attivato la partita IVA nel 2021**, stante il tenore letterale della norma valgono le medesime considerazioni fatte per i soggetti che l'hanno aperta nel 2020, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che la norma esclude dal beneficio i contribuenti che hanno aperto la posizione dopo l'entrata in vigore del decreto-legge Sostegni.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare **apposita istanza all'Agenzia delle Entrate** entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021, ha infatti diffuso i modelli con le relative istruzioni per la trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Esempi di calcolo

*Ipotizziamo il caso di un **libero professionista** che nel 2019 ha registrato compensi pari a 80.000 euro, ridotti, a causa della pandemia economica, nel 2020 a soli 20.000 euro. La contrazione tra i due anni supera ampiamente la prima condizione essenziale per accedere al beneficio: aver registrato una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Prima di applicare il parametro percentuale, contenuto nel comma 5 dall'art. 1, collegato alla classe di ricavi e compensi, bisognerà ricondurre il dato della contrazione totale dei compensi su 12 mesi. La riduzione media mensile registrata nel 2020 rispetto al 2019 è, in questa esemplificazione, pari a 5.000 euro. Applicando la percentuale di riferimento (in questo caso il 60%) alla contrazione media mensile dei compensi l'indennizzo risulta pari a 3.000 euro.*

*Se prendiamo a riferimento un'**attività imprenditoriale** che si colloca, invece, nella fascia di ricavi e compensi "superiori a 1 mln di euro e fino a 5 mln di euro" il parametro di riferimento è il 30%. In questa ipotesi esaminiamo la circostanza di una società con fatturato totale pari a 4,7 mln di euro nel 2019 e 2 mln di euro nel 2020. Nonostante il crollo di fatturato registrato sia pari a 2.700.000 euro e la media mensile conta oltre i 2.700.000,00 euro, l'impresa percepirà, nel caso in esame, un contributo a fondo perduto pari a soli 67.500 euro.*

*Per concludere consideriamo un **ristoratore** che l'anno scorso ha subito la contrazione, a seguito delle restrizioni condizionate dall'andamento cromatico delle regioni, del proprio fatturato da 350.000 euro del 2019 a 150.000 euro nel 2020; questi riceverà un sostegno pari a 8.333,33 euro. L'indennizzo si ottiene, in quest'ultimo esempio, applicando il parametro del 50% sulla media mensile pari a 16.666,67 euro.*

Abrogazione dei contributi per le attività con sede in centri commerciali

Vengono abrogate le previsioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), che prevedevano, nell'anno 2021, un contributo a favore degli operatori economici con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

INDENNITÀ
LAVORATORI
TURISMO,
SPETTACOLO E
SPORT

Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi

Viene modificato l'articolo 59 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolte nei **comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.**

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Ai **lavoratori stagionali del turismo**, degli stabilimenti termali, dello **spettacolo** e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), è riconosciuta un'indennità di **2.400 euro**.

Un'indennità (nella stessa misura) è attribuita al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.

È riconosciuta un'indennità ai **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd**, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019. Il Decreto Sostegni prevede per il settore sportivo, l'erogazione di 350 milioni alla società Sport e Salute del CONI che riconoscerà ai collaboratori di enti, società e associazioni sportive una indennità commisurata ai compensi del 2019 ovvero per compensi 2019:

- ✓ **superiori ai 10mila euro una indennità di 3.600 euro;**
- ✓ **compresi tra 4mila e 10mila euro una indennità di 2.400 euro;**
- ✓ **inferiori a 4mila euro una indennità di 1.200 euro.**

Le domande andranno inviate tra il 1° e il 15 aprile tramite la piattaforma telematica della società Sport e Salute S.p.A., ma solo da coloro che non abbiano mai beneficiato dei precedenti bonus per i collaboratori sportivi dei decreti Cura Italia, Decreto Agosto e Decreto Ristori 2020. Con ogni probabilità le modalità ricalcheranno quanto già previsto lo scorso anno

ESONERO
CONTRIBUTIVO
PER I
LAVORATORI
AUTONOMI

ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Il Decreto Sostegni prevede 1 miliardo e mezzo in più per potenziare il Fondo, istituito dalla Legge di Bilancio 2021, per **l'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per il 2021 da professionisti ed autonomi**. Tale Fondo ammonta attualmente ad una somma complessiva di 2 miliardi e 500 milioni di Euro per permettere alle partite IVA di pagare meno contributi nel 2021.

I beneficiari previsti sono:

- ✓ lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla **Gestione separata INPS** ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS
- ✓ professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Es. ENPAM, Cassa forense, INPGI, ecc.) e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

In particolare, per poter beneficiare di tale previsione gli autonomi e i professionisti sopracitati dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- ✓ aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro;
- ✓ aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Non sono inclusi nello sgravio, in ogni caso, i premi dovuti all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si rimane in attesa del decreto attuativo del Ministero del Lavoro che determini la misura esatta dell'esonero per ciascun pagamento.

Si evidenzia, infine, che il rifinanziamento previsto dal Decreto Sostegni è da considerarsi un aiuto di Stato e in quanto tale rientra nelle materie di competenza dell'Unione Europea necessitando, nei fatti, un suo nulla osta. Per questa ragione, per l'effettività della dotazione aggiuntiva, bisognerà aspettare l'approvazione della Commissione Europea.



MISURE IN
MATERIA DI
RISCOSSIONE

Il Decreto Sostegni contiene inoltre alcune **importanti novità in materia di fisco e riscossione**. Viene infatti fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa inoltre il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il nuovo decreto differisce **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di **sospensione dei termini di versamento**, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. L'intervento avviene modificando direttamente il "Decreto Cura Italia", che aveva già sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- ✓ cartelle di pagamento;
- ✓ accertamenti esecutivi;
- ✓ accertamenti esecutivi doganali;
- ✓ ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- ✓ accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 dal c.d. "Decreto Milleproroghe".

Sono inoltre sospesi **fino al 30 aprile 2021** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed **il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore** anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Dal 1° maggio 2021 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI 5 MILA EURO

Sono, altresì, **sospese dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 le verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare, ex art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro.

ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

Confermata anche la proroga della **sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate** (c.d. "rottamazione ter" e "saldo e stralcio").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- ✓ **entro il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- ✓ **entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Sono **automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle **persone fisiche** che

hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Da segnalare, infine, la **definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative:

- ✓ alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
- ✓ alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.

La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto con una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente come risultate dalla dichiarazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2020. Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell'Agenzia delle Entrate, dell'**abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità**.



Il Decreto Sostegni prolunga l'intervento degli **ammortizzatori sociali fino al 30 giugno 2021** e, per alcune tipologie di aziende, fino al 31 dicembre del 2021. Parallelamente viene prorogato il **divieto di licenziamento** per le aziende industriali **fino al 30 giugno 2021** prossimo e per le altre aziende, se utilizzano ammortizzatori con causale Covid-19, **fino alla data del 31 ottobre 2021**.

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID 19

Il Decreto Sostegni aggiunge ulteriori settimane di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021, mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro:

- ✓ le **aziende industriali** destinatarie della CIGO ottengono altre 13 settimane da fruire nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);
- ✓ le **altre aziende**, destinatarie di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale e della Cassa in deroga, ottengono 28 settimane da fruire dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le 40 settimane nel corso dell'intero anno;
- ✓ le **aziende agricole** per i loro operai possono disporre di altri 120 giorni di trattamento CISOA da utilizzare nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

NOVITÀ IN MATERIA DI PAGAMENTO

Un'importante novità delle integrazioni salariali del Decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di anticipare la prestazione dell'INPS in luogo del pagamento diretto da parte dell'Istituto, che fino ad oggi costituiva l'unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate. Un'altra rilevante novità è costituita dall'abbandono del modello SR 41 per la comunicazione all'INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranches di integrazioni salariali fa il suo debutto il **nuovo flusso telematico denominato UNIEMENS-CIG**.

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Per **tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento viene esteso al 30 giugno 2021**. A partire da questa data le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo. Anche gli altri datori di lavoro, ossia le aziende non industriali, potranno nuovamente a licenziare i lavoratori ridurre il personale ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali. La norma dispone infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale Covid-19.

ALTRE MISURE

REGISTRI IVA PRECOMPILATI

Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i **registri Iva precompilati** e le **liquidazioni periodiche Iva precompilate**.

Le bozze della **dichiarazione annuale Iva precompilata** saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

CERTIFICAZIONI UNICHE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.

RIDUZIONE CANONE RAI

Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, la tariffa speciale del canone di abbonamento **RAI è ridotta del 30%**. È riconosciuto un credito d'imposta (che non concorre alla formazione del reddito imponibile) per coloro che hanno già effettuato il pagamento.



Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/




www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

Studio De Marco © 2021 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

